



Aspettando il terzo congresso nazionale

10, 11 e 12 aprile a Napoli, Città della Scienza

[VISITA IL SITO DEL CONGRESSO](#)

[PROGRAMMA](#) | [NUMERO SPECIALE DI ARTICOLO 33](#)

[PARTECIPA](#) | [AGISCI IN RETE](#)

[ORA E SEMPRE CONOSCENZA: IL BLOG](#)



Pensionamenti provincia di Mantova dal 1/9/2014

Collaboratori scolastici	15
Assistenti amministrativi	8
Assistenti tecnici	0
Direttori servizi g.a.	2
Docenti scuola infanzia	26
Scuola primaria	26

Docenti scuola media 30	
A028	2
A030	4
A033	1
A043	4
A059	10
A245	1
A345	3
Sostegno AD00	3
Docenti secondaria 17	
A017	2
A019	1
A025	1
A039	1
A047	1
A049	1
A050	1
A051	2
A052	1
A060	1
A346	2
C070	1
C320	1
C999	1
Dirigenti scolastici	1

Politiche globali

Discriminazioni in Fiat, l'Ilo richiama il governo italiano

L'Organizzazione internazionale del lavoro chiede all'Italia di garantire la rappresentanza sindacale e di evitare discriminazioni antisindacali all'interno del gruppo. Accolto il ricorso presentato dalla Cgil di **Leopoldo Tartaglia**

Nella sua 320ma sessione (Ginevra, 13 – 17 marzo 2014) il Consiglio d'Amministrazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, ILO nell'acronimo inglese) ha approvato il rapporto del Comitato sulla Libertà di Associazione (FoA), che include le conclusioni sul ricorso presentato dalla CGIL contro il governo italiano per le gravi violazioni dei diritti sindacali, ai danni della FIOM-CGIL, nel gruppo FIAT.

Il ricorso era stato presentato il 31 maggio 2012 dalla segreteria confederale della CGIL e il Comitato dell'ILO – un apposito organismo tripartito istituito all'interno del Consiglio di Amministrazione – ha dovuto attendere le "controdeduzioni" del governo italiano – arrivate il 15 ottobre 2012 e, successivamente, il 5 agosto e 18 settembre 2013 – prima di giungere alle sue conclusioni.

L'Italia ha ratificato le Convenzioni ILO n. 87 sulla libertà sindacale e la protezione dei diritti sindacali, n. 98 sul diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva e n. 135 sui rappresentanti dei lavoratori. Il governo è quindi tenuto a far rispettare, nella legislazione e nella pratica, queste convenzioni; cosa che non è avvenuta nel caso delle violazioni dei diritti sindacali della FIOM e dei suoi iscritti nel gruppo FIAT.

Il Governo è stato richiamato ad un'iniziativa, concordata con le parti sociali, per un'adeguata revisione dell'art.19 dello Statuto, in modo che sia garantita la piena agibilità sindacale a tutti i sindacati maggiormente rappresentativi, indipendentemente dalla loro adesione al contratto applicato in azienda.

Il rapporto del Comitato sulla Libertà di Associazione, approvato dal Consiglio di Amministrazione ILO (vedi in allegato la traduzione dell'intero testo), si conclude con le seguenti raccomandazioni al governo italiano

- a) Il Comitato chiede al Governo di agire rapidamente sulla questione e di tenerlo informato delle iniziative prese dal Governo, in consultazione con le parti sociali, per trarre eventuali conseguenze legislative derivanti dalla sentenza della Corte Costituzionale del 3 luglio 2013 concernente la definizione del criterio di attribuzione dei diritti sindacali rafforzati riconosciuti dall'articolo 19 dello Statuto dei Lavoratori, in linea con le Convenzioni e i principi riguardanti la libertà sindacale dell' ILO.
- b) Nell'osservare che la trattenuta della quota sindacale dei lavoratori affiliati a favore di diversi sindacati rappresentativi è stata discontinua riguardo alla FIOM – CGIL dopo il suo rifiuto di firmare l'accordo collettivo, il Comitato, in considerazione dei meriti del caso e tenendo conto delle decisioni dei tribunali che hanno già ordinato la ripresa di tali trattenute in parecchie aziende del Gruppo, chiede al Governo di riunire le parti interessate, al fine di garantire che tutti i dipendenti del gruppo iscritti alla FIOM – CGIL possano continuare ad avere le quote trattenute dai loro salari e versate a detta organizzazione sindacale.
- c) Il Comitato chiede al Governo di indicare se i tre delegati sindacali della FIOM – CGIL dell'azienda di Melfi, che sono stati oggetto delle sentenza della Corte di Cassazione del 2 agosto 2013, siano stati effettivamente reintegrati.
- d) Riguardo alle altre accuse di condotta antisindacale e di discriminazione contenute nel presente caso, il Comitato chiede di essere informato delle decisioni giudiziarie ancora in sospeso. Chiede, inoltre, al Governo di prendere le iniziative necessarie, come facilitare il dialogo tra il Gruppo e l'organizzazione ricorrente, per impedire che nuovi conflitti di natura simile si presentino all'interno del Gruppo in esame. Il Comitato chiede al Governo di tenerlo informato su questa questione.

Fonte: <http://www.rassegna.it/articoli/2014/04/03/110596/discriminazioni-in-fiat-lilo-richiama-il-governo-italiano>

Scuola dell'infanzia: I nostri bambini sono una ricchezza

Occorre partire da un riconoscimento fondamentale: i bambini e le bambine rappresentano un bene per tutta la comunità: una speranza, una ricchezza. E pertanto il carico dell'educazione e dell'istruzione dell'infanzia, con particolare riferimento ai primi sei anni di vita, quando non sussiste ancora l'obbligo della frequenza scolastica, non può essere assegnato soltanto ai genitori. Si tratta dunque di una questione e di una responsabilità che rivestono anche carattere decisamente pubblico e politico. I figli, sotto taluni aspetti, appartengono a tutti. L'Italia purtroppo non si mostra attenta e premurosa, poiché attualmente destina all'infanzia soltanto l'1,1% del suo PIL, ovvero meno della metà della media europea.

Per poter riequilibrare tale situazione negativa, da un paio di settimane è iniziata la discussione presso la competente commissione del Senato del disegno di legge n. 1260, avente come prima firmataria e relatrice Francesca Puglisi (PD), e riguardante , precisamente e finalmente, disposizioni in materia di sistema integrato di educazione ed istruzione dalla nascita fino i sei anni. Già nel 2002 il Consiglio delle Comunità europee aveva riconosciuto l'importanza fondamentale dei servizi per l'infanzia fissando al 33 % per i bambini sotto i tre anni e al 90 % per quelli dai tre ai sei anni gli obiettivi di copertura dell'utenza da raggiungere entro il 2010.

In Italia l'obiettivo è stato complessivamente raggiunto per i bambini dai tre ai sei anni . La scuola dell'infanzia, infatti, accoglie statisticamente il 94% dei bambini . Le scuole direttamente gestite dallo Stato coprono circa il 60% dell'utenza, quelle paritarie gestite dai Comuni poco oltre 10 % e quasi il 30% le scuole private, che sono per lo più paritarie. Ma tali percentuali variano tristemente da un territorio regionale all'altro, con il Meridione che continua a soffrire. L'obiettivo per il 2020 mira pertanto a garantire la frequenza alla totalità tutti i bambini dai tre ai sei anni, e in tutti i territori.

Resta invece assai scoperta la fascia dai tre mesi a tre anni di vita, dove sono chiamati ad operare soprattutto gli asili nido, ma anche altri servizi integrativi : spazi gioco per bambini, centri per bambini e famiglie, servizi in contesto domiciliare e simili . Recentemente e a livello sperimentale sono entrate in funzione le sezioni primavera presso le scuole dell'infanzia per bambini in età compresa tra i 24 e i 36 mesi. La quota complessiva di utenti , non facile da calcolare, si aggira intorno 15%, con le solite forbici regionali, che vanno dal 30% al 5% . L'obiettivo, rinviato al 2020, resta il raggiungimento di almeno il 33% di copertura della popolazione sotto i tre anni in tutti i territori.

Tra i vari interventi richiesti per ottenere gradualmente tali risultati spiccano alcuni forti cambiamenti: la cancellazione degli asili nido come servizi a domanda individuale ; l' esclusione dal patto di stabilità per gli interventi pubblici relativi al funzionamento sia dei servizi per la prima infanzia che per la scuola dell'infanzia comunale ; la limitazione della partecipazione economica delle famiglie per gli asili nido non superiore al 20% del costo medio a livello regionale.

E infine un'innovazione assai significativa: l'attribuzione, non soltanto delle scuole dell'infanzia, ma anche degli asili nido (e dintorni) al Ministero dell'istruzione. Ciò in linea con quanto ormai accreditato dalla ricerca scientifica condotta in campo psico-socio.pedagogico . Infatti gli asili nido , quando realizzano validi standard qualitativi , strutturali, organizzativi , favoriscono nettamente i processi di socializzazione e di apprendimento, sollecitano lo sviluppo dei vari linguaggi del corpo e dell'ambiente, potenziano la voglia di giocare e la creatività. Non sostituiscono le famiglie, ma le integrano notevolmente ed efficacemente. Renzi, questa è la svolta buona.

Dalla Gazzetta di Mantova di venerdì 4 aprile 2014

Lavoro: CGIL, cambiare dl e agenda, serve creare occupazione

01/04/2014

I dati diffusi oggi dall'Istat dimostrano "non solo che il decreto lavoro va cambiato ma che il Governo dovrebbe anche cambiare verso alla sua agenda, rimettendo al centro la creazione di lavoro". Così il segretario confederale della CGIL, Serena Sorrentino, commenta le rilevazioni dell'istituto di statistica sull'occupazione, aggiungendo che: "Ci si stupisce di mille posti di lavoro che si perdono al giorno? E allora verrebbe da chiedersi qual è la ratio del dl lavoro".

Sempre in merito al decreto lavoro, la dirigente sindacale osserva: "Lo avevano presentato come il provvedimento necessario a contrastare la disoccupazione, in particolar modo quella giovanile. Si apprende solo ora che la timida ripresa ha la caratteristica di non essere accompagnata da un'espansione dell'occupazione? E che si fa? Si rendono più deboli i contratti esistenti e si introducono meno vincoli alla stabilità dell'occupazione dei contratti a termine e dell'apprendistato?".

I dati dell'Istat, prosegue Sorrentino, "confermano che il problema dell'Italia è la caduta di domanda. Per questo, se da un lato la CGIL chiede di continuare sulla strada dell'alleggerimento della pressione fiscale su lavoratori, pensionati e imprese per rilanciare consumi e investimenti; dall'altro serve un Piano straordinario per il lavoro giovanile finanziato da una patrimoniale e non una generalizzazione della precarietà. Non solo, quindi, il decreto lavoro va cambiato ma il Governo dovrebbe cambiare verso alla sua Agenda, rimettendo al centro la creazione di lavoro e quindi - conclude - come si ricostruiscono poche mirate cose: pubblica amministrazione, politica industriale e assetto e tutela del territorio e del nostro patrimonio culturale".

Secondo i dati diffusi quest'oggi dall'ISTAT in Italia il tasso di disoccupazione è salito al 13%, ovvero il dato più alto dal 1977. Vuol dire che oltre 3,3 milioni di persone sono in cerca di lavoro: +8 mila su mese e +272 mila su base annua. Sempre alta anche la componente giovani, che tocca il 42,3% in lievissima diminuzione su gennaio, ma con un +3,6% su base annua: 678mila 15-24enni. L'Italia è al top per l'incremento: al 13% a febbraio (inferiore solo a Cipro e Grecia). Il tasso di occupazione, di converso, a febbraio e' al 55,2%: si torna indietro di 14 anni e in media si perdono mille occupati al giorno.

**Assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.
Inaccettabili indicazioni del dipartimento della Funzione Pubblica
Il ministero della Funzione Pubblica continua la crociata contro il lavoro pubblico!
03/04/2014**

Numerose sono le **richieste di chiarimento** che riceviamo relative alla [circolare n. 2 del 17 febbraio 2014](#) emanata dal dipartimento della Funzione Pubblica. La circolare riguarda l'attuazione delle recenti disposizioni di legge sulle **assenze per malattia** dovute a visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici. Numerosi sono i **problemi e dubbi applicativi** che questa circolare sta creando in tutti i comparti pubblici della conoscenza.

Proviamo a fare il punto.

Le novità introdotte per legge

Il comma 5-ter dell'art. 55-septies del DLgs 165/2001 (*comma introdotto dall'art. 16, comma 9, legge n. 111 del 2011*) recitava: *"Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione."*

Successivamente, con la legge n. 125 del 30 ottobre 2013, sono state apportate le seguenti modifiche (in grassetto le aggiunte e tra parenti quadre la cancellazione): *"Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici [l'assenza è giustificata] **il permesso è giustificato** mediante la presentazione di attestazione, **anche in ordine all'orario**, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione **o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica.**"*

Il DFP, con la circolare n. 2 emanata il 17 febbraio 2014, ha impartito disposizioni a tutte le pubbliche amministrazioni interpretando la suddetta legge con molte forzature non condivisibili, inaccettabili e per molti aspetti anche inapplicabili.

Si riportano, in corsivo, i contenuti salienti della circolare con **evidenziate in grassetto** le parti che creano problemi e che la FLC CGIL contesta.

- *l'art. 4, comma 16 bis, del decreto, in vigore dal 31 ottobre 2013, ha novellato il comma 5 ter dell'art. 55 septies del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, sulle assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, mentre resta invariato il regime della giustificazione dell'assenza di cui al comma 1 del medesimo articolo.*
- *La suddetta modifica "avrebbe" previsto che: "Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmesse da questi ultimi mediante posta elettronica."*
- *Pertanto, al fine di assicurare l'interpretazione omogenea della norma, considerato altresì che alcune amministrazioni hanno chiesto chiarimenti circa la sua portata, il DFP ha ritenuto necessario fornire i seguenti indirizzi applicativi: **"a seguito dell'entrata in vigore della novella, per l'effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il dipendente deve fruire dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina dei CCNL, o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi o la banca delle ore)".***

- (omissis)
- *Dall'attestazione debbono risultare la qualifica e la sottoscrizione del soggetto che la redige, l'indicazione del medico e/o della struttura presso cui si è svolta la visita o la prestazione, il giorno, l'orario di entrata e di uscita del dipendente dalla struttura sanitaria erogante la prestazione. Al riguardo, **va chiarito che l'attestazione di presenza non è una certificazione di malattia e, pertanto, essa non deve recare l'indicazione della diagnosi. Inoltre, al fine di evitare la comunicazione impropria di dati personali, l'attestazione non deve indicare il tipo di prestazione somministrata.***
- (omissis)

Il nostro commento

I **passaggi specifici che si contestano** sono principalmente i due sopra evidenziati.

In particolare il primo, quello contenuto nel terzo capoverso riportato sopra (la parte in grassetto) da cui poi discendono le successive disposizioni contenute nella circolare.

Rispetto alla legge, che definisce sempre come "assenza per malattia" quella che ha luogo per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, è evidente la forzatura della Funzione Pubblica nell'imporre il ricorso all'utilizzo dei permessi retribuiti "per documentati motivi personali" o similari (permessi brevi o banca delle ore) previsti nei Ccnl. Ci si riferisce ai 3 gg. nella scuola (+ 6 di ferie di cui all'art. 15 c. 2 del Ccnl della scuola se fruiti come permessi, ma solo per il personale docente), alle 18 ore nell'università e alle 36 ore nella ricerca per tutti i dipendenti pubblici con contratto a tempo indeterminato. Una forzatura che, peraltro, diventa gravemente penalizzante per il personale a tempo determinato che non avrebbe diritto ad alcuna retribuzione laddove, per loro, il CCNL non lo preveda.

Gli elementi di contestazione su tale interpretazione della legge sono più di uno.

1. Intanto, la legge parla sempre di "assenza per malattia" che, se ha luogo per "visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici", è da considerare come "permesso giustificato" (previa presentazione di attestazione e orario della stessa). Dalla legge, contrariamente a quanto afferma il DFP, non si deduce affatto che sia stato abolito l'istituto della malattia per l'effettuazione di "visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici"; né che l'essere tale assenza da considerare come "permesso giustificato" si debba intendere come automatico obbligo di attivazione di quanto già previsto dai Ccnl in materia di permessi "per motivi personali o familiari", o permessi brevi o banca delle ore (ove prevista). A parere della FLC Cgil la legge introduce questa fattispecie di "assenza per malattia" che è da considerare come "permesso giustificato" in modo a se stante e indipendentemente da quanto prevedono i Ccnl al pari, ad esempio, dell'assenza per la donazione del sangue, per la testimonianza in tribunale, ecc..., cioè "altri" permessi retribuiti previsti da specifiche norme di legge!
2. L'interpretazione "forzata" della legge che fa il DFP, infatti, non si concilierebbe con il fatto che i permessi contrattuali potrebbero già essere stati utilizzati o esauriti per lo scopo previsto nei Ccnl (motivi personali o familiari documentati). In questo caso, infatti, se ne dovrebbe dedurre che non è più possibile effettuare queste visite/terapie/indagini diagnostiche. Se questa fosse l'interpretazione della legge sarebbe evidente la lesione del diritto costituzionale alla salute in cui rientrano a pieno titolo (per giurisprudenza consolidata e per pronunciamento della stessa Corte Costituzionale) tutte le misure di prevenzione della salute adottate, pur in assenza di sintomatologie acclerate. Dunque il legislatore non può avere normato in questo senso.
3. Non si può neanche pensare che sia possibile, ad esempio, il ricorso "obbligatorio" (magari perché i 3 gg sono esauriti) al permesso breve previsto nei Ccnl perché, lo ricordiamo, ad esempio per i docenti della scuola è previsto fino ad un "massimo" di due ore! Chi può

pensare che in "sole" due ore sia possibile effettuare visite specialistiche, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici (spostamenti e file comprese)? E se poi si dovessero effettuare queste visite/terapie/indagini diagnostiche magari in un centro a 500 o più chilometri di distanza? Insomma, se l'indicazione fosse quella di usare "obbligatoriamente" i permessi (*"al fine di contrastare il fenomeno dell'assenteismo nelle amministrazioni"*, come si afferma nella circolare) negando come possibile il ricorso alla malattia, questo significherebbe negare il diritto alla tutela della salute, cosa che il legislatore, a differenza della circolare della DFP, non ha affermato.

4. Inoltre, anche un secondo passaggio successivo sulle certificazioni (riportato sopra in grassetto) è sbagliato! L'indicazione delle "diagnosi" o del tipo di "prestazione somministrata" non va riportata non solo in questo caso, ma in "nessun caso" perché trattasi di dato sensibile tutelato dalla legge sulla privacy!!

In definitiva, con la circolare si danno disposizioni sbagliate, immotivate, inaccettabili e, per giunta, inapplicabili. Disposizioni che, invece di fornire "chiarimenti omogenei" alle varie amministrazioni, fanno solo confusione ed aprono tutta una serie di contenziosi certi.

E' evidente il tentativo da parte del ministero della Funzione Pubblica di proseguire la crociata avviata dall'ex ministro Brunetta contro i presunti "fannulloni" del Pubblico Impiego! E questo nonostante siano cambiati ben tre governi e ben tre ministri da Brunetta in poi. Solo che questa volta si è veramente esagerato andando ben al di là di quanto previsto dalle stesse modifiche di legge e, tra l'altro, pure in contrasto con le stesse campagne di prevenzione del Ministero della Salute e degli EE.LL. che invitano i cittadini a svolgere attività di prevenzione della salute.

Ora la misura è veramente colma!

Riteniamo che la legge non abbia modificato in nulla gli istituti previsti dai Ccnl in materia di malattia e permessi e che, pertanto, la legge sia perfettamente compatibile con la piena esigibilità di questi istituti.

Per queste ragioni invitiamo tutte le amministrazioni a continuare a considerare queste assenze come malattia, se richiesta dal lavoratore, oppure anche come permesso retribuito comunque "giustificato" dalla legge stessa, permesso che va comunque garantito (nell'entità e nella retribuzione) al pari della malattia, a prescindere dalle limitazioni presenti nei Ccnl per l'istituto specifico dei permessi retribuiti.

Per le ragioni esposte intendiamo non solo proseguire il nostro impegno per modificare il DLgs n. 165/01 abrogando le parti introdotte dal DLgs n. 150/09, ma, nello specifico, la FLC ha già dato incarico ai legali per l'impugnativa al TAR e valuterà anche ricorsi dei singoli lavoratori al giudice del lavoro in presenza di lesioni concrete di diritti e sollevando anche profili di illegittimità costituzionale.

Infine, intendiamo scrivere sia al ministro della Funzione Pubblica che al ministro dell'Istruzione per chiedere un incontro urgente al fine di chiarire tutta la materia e per chiedere il ritiro della circolare, o quantomeno una modifica radicale del suo contenuto, al fine di dare alle amministrazioni corrette indicazioni applicative della legge.

- [**circolare ministeriale 2 del 17 febbraio 2014 assenze per visite terapie prestazioni ed esami**](#)